COMUNE DI POGGIO SAN VICINO

Provincia di Macerata
Via del Comune, 2 - 62021 POGGIO SAN VICINO - C.F. 00312750433

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 63 DEL 23-11-20

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI POGGIO SAN VICINO E COMUNE DI MONSANO PER L'UTILIZZO A SCAVALCO DEL DIPENDENTE EMANUELE FILENI (VIA WHATSAPP)

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di novembre alle ore 17:54, convocata in modalità elettronica, ai sensi del regolamento comunale, approvato con deliberazione di Consiglio comunale 30/07/2020, n. 26, si è svolta la seduta in videoconferenza della Giunta Comunale, alla presenza del Segretario Comunale e dei signori:
:

==========

Simoncini Sara	**SINDACO**	**P**
ZAMPONI ALBERTO	**VICE SINDACO**	**P**
ZAMPONI LUANA	**ASSESSORE**	**P**

==========

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Favorevoli 3
Contrari 0
Astenuti 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Trojani Fabio
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza l' Ing. Simoncini Sara

nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- a seguito di procedura concorsuale per l'assunzione di un operaio specializzato (categoria "B3"), indetta dal Comune di Poggio San Vicino, in data 30 novembre 2018 è stato sottoscritto un contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato e part-time tra l'ente ed il sig. Emanuele Fileni, vincitore della selezione pubblica, con decorrenza in servizio dall'01 dicembre 2018;
- il dipendente Emanuele Fileni ha presentato domanda (acquisita al protocollo dell'ente n. 1527 del 18/06/2020) avente ad oggetto il rilascio di nulla osta alla mobilità volontaria presso il Comune di Monsano;
- il Comune di Poggio San Vicino con deliberazione di Giunta Comunale 13/07/2020 n. 41 ha rilasciato il nulla osta condizionato al dipendente Emanuele Fileni alla mobilità volontaria presso il Comune di Monsano;
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19;
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri detto stato di emergenza è stato prorogato al 31 gennaio 2021;

CONSIDERATO che il nulla osta condizionato, rilasciato dal Comune di Poggio San Vicino, prevede la possibilità, nelle more dell'avvio della procedura per l'assunzione di una unità di personale in sostituzione del dipendente ceduto a seguito di mobilità, di stipulare con il Comune di Monsano una convenzione per l'utilizzo a scavalco del dipendente Fileni Emanuele;

DATO ATTO che il Sindaco del Comune di Poggio San Vicino si è incontrato con il Sindaco di Monsano, al fine di convenire le condizioni per la sottoscrizione della convenzione, al fine di disciplinare e definire i rispettivi fabbisogni di personale;

VISTO l'art. 14 del CCNL 22/01/2004, il quale dispone che "al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica il CCNL";

RILEVATO che la convenzione da stipularsi ai sensi dell'art. 14 del CCNL 2004 deve disciplinare la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

CONSIDERATO che il fabbisogno del Comune di Poggio San Vicino è pari a 18 ore, di cui sei ore da svolgere a scavalco e le restanti 12 ore a titolo di servizio in scavalco di eccedenza, per il quale è necessario stipulare una autonoma convenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004;

VISTO lo schema di convenzione da stipularsi ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004, allegato al presente atto (**allegato n. 1**), costituito da n. ……. articoli;

VISTO altresì lo schema di convenzione da stipularsi ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, in allegato al presente atto (**allegato n. 2**), costituito da n. ….. articoli;

CONSIDERATO che il dipendente Emanuele Fileni ha manifestato la propria disponibilità allo svolgimento dell'attività suddetta;

Richiamati:

- l'art 1 –comma 557 –della legge n. 311/2004 che dispone:" I comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra Enti Gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità montane e le Unioni di Comuni possono servirsi della attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzate dall'amministrazione di provenienza;

- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 Secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione dell'Ente di appartenenza e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557. Della Legge n. 311/2004;

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 2141/2005 del 25 maggio2005 che così si esprime: "l'art. 1 comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";

- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "Gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 – comma 557 – della legge 311/2004;

- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";

- la Circolare n. 51 del 2014 del Ministero dell'Interno che sancisce la possibilità di procedere al conferimento della responsabilità di un ufficio al dipendente di un'altra amministrazione, utilizzato ai sensi del comma 557, anche nel caso in cui l'utilizzazione non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno;

- le citate previsioni normative di cui alla L. n. 311/2004, in linea con i principi generali del D.Lgs. n. 165/2001, mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilità organizzativa del lavoro. Il dipendente a scavalco, nello specifico, continua a svolgere un rapporto di lavoro stabile e a tempo pieno e indeterminato, reso su più enti che all'uopo si convenzionano per regolare il proprio fabbisogno lavorativo

Atteso che l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 può essere considerato norma speciale e che, pertanto, le unioni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza;

Vista la dichiarazione congiunta n. 10 del citato contratto che così recita:

"Le parti concordano nell'affermare che la disciplina complessiva dell'art. 14 *(personale distaccato a tempo parziale) intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco" che viene praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro. La disciplina dell' art.*14 *non trova applicazione nei casi in cui un dipendente sia autorizzato a svolgere incarichi esterni ai sensi dell' art.* 53 *del D Lgs. n.*165 *del 2001";*

Ritenuto pertanto necessario:

- approvare lo schema di convenzione per svolgimento di attività in regime di convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 allegato alla presente (**allegato 1**), che avrà decorrenza dall'01 dicembre 2020 (o diverso termine iniziale) sino al 31/12/2021, salvo recesso anticipato o modifiche da concordare fra i due Enti e il dipendente relativamente alle modalità di espletamento dell'attività lavorativa;
- approvare lo schema di protocollo di intesa (**allegato 2**) da stipularsi tra il Comune di Poggio San Vicino ed il Comune di Monsano per lo svolgimento di attività di lavoro a scavalco, al di fuori dell'orario di lavoro (ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004), da parte del dipendente sig. Emanuele Fileni, autorizzato previo nulla osta condizionato al trasferimento a seguito di mobilità volontaria;
- autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione;

Ritenuta propria la competenza in ordine all'adozione dell'atto de quo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, mediante Convenzione, ferma restando, per la dipendente interessata, legittimata a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, l'unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto del Comune di Poggio San Vicino;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile dell'Area Finanziaria per quanto concerne la regolarità contabile del presente provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge

DELIBERA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata.

2. Di approvare lo schema di Convenzione ex art. 14 del CCNL22/01/2004, allegato al presente atto (**allegato A)**, tra il Comune di Poggio San Vicino ed il Comune di Monsano, per lo svolgimento di attività lavorativa a scavalco da parte del sig. Emanuele Fileni, dipendente a tempo indeterminato e part time del Comune di Monsano, a seguito del perfezionamento del processo di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001;

3. Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto (**allegato B)** tra il Comune di Poggio San Vicino e il Comune di Monsano, ai sensi dell'art. 1 – comma 557 della Legge n. 311/2004, mediante la quale sono stati disciplinati i termini necessari all'instaurazione del rapporto di che trattasi e, nello specifico: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

4. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione delle due convenzioni, autorizzandolo ad apportare modificazioni che si rendano necessarie, non aventi natura sostanziale;

5. Di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Quindi, stante l'urgenza di dover provvedere, con separata votazione, espressa in modo esplicito e palese, nei modi di legge,

DICHIARA

il presente provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 17-11-2020 Il Responsabile del servizio
Barboni Santina

PARERE: in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**
Data: Il Responsabile del servizio
Trojani Fabio

Steso il presente verbale, lo stesso viene letto, approvato e sottoscritto come appresso.

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Trojani Fabio

IL SINDACO
Ing. Simoncini Sara

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 con pubblicazione numero 187.

Poggio S. Vicino li 24-12-20

Il Segretario Comunale
Dott. Trojani Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24-12-2020 al 08-01-2021, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Poggio S. Vicino li 08-01-21

Il Segretario Comunale
Dott. Trojani Fabio